

Tutto Tondo

Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e per i danni al veicolo

**Gentile cliente,
allegiamo i seguenti documenti:**

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)
 - DIP Aggiuntivo Danni
 - Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Polizza R.C. Auto per Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Tutto Tondo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) di Autocarri, Macchine Agricole, Motocarri, Ciclomotori Trasporto Cose e Rimorchi per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ durante la sosta di rimorchi con targa propria quando sono staccati dalla motrice.

Estensioni sempre comprese:

- ✓ circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ danni subiti da terzi trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri adibiti a trasporto cose;
- ✓ danni a terzi durante operazioni di carico e scarico con o senza mezzi meccanici;
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo per il primo sinistro);
- ✓ veicolo guidato da persona che in base alla legislazione vigente non ha ancora maturato l'età per la conduzione del veicolo;
- ✓ danni causati a terzi durante la sosta da rimorchi senza targa propria staccati dalla motrice.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il Set Informativo):

Condizioni aggiuntive per Autocarri:

- Copertura Globale;
- Assistenza (solo per autocarri fino a 35 quintali);
- Tutela Legale;
- Cristalli;
- Incendio e Furto;
- Eventi Speciali;
- Collisione o Kasko (solo per fuoristrada);
- Infortuni del conducente e Rimborso Spese Mediche.

Condizioni aggiuntive per le altre tipologie di veicoli:

- Incendio e Furto;
- Tutela Legale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivale) principalmente nei casi seguenti:

- ! dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente;
- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! circolazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente;
- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto avviene in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente senza licenza o se non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! danni alla pavimentazione stradale;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! circolazione in aree aeroportuali;
- ! dolo del conducente.

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali – offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- L'Assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché nel territorio di Croazia, Andorra, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
- Le seguenti prestazioni della Garanzia Assistenza: Depannage, Auto Sostitutiva e Demolizione del Veicolo sono erogate solo in Italia, mentre Familiare all'Estero e Abbandono Legale del Veicolo sono erogate solo all'estero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il premio viene pagato tramite addebito sul conto corrente previa autorizzazione fornita alla banca, da parte del contraente, ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma, eventuali rate infrannuali e i futuri rinnovi. Il pagamento avviene con data valuta pari alla data di effetto della rata di premio ed è subordinato alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

Puoi recedere dal contratto anche in corso d'anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo dandone tempestiva comunicazione ad Arca.

Inoltre, in caso di rinnovo del contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, puoi recedere fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Arca Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Tutto Tondo
Data: 01/03/2019



Arca motor box

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato da Arca Assicurazioni S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.com, www.arcassicura.it, posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 123,90 milioni con capitale sociale pari ad € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 42,9 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 0,05 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 22,7 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 124,8 milioni e ad € 119,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,48 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità".
<http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. È possibile richiedere ad Arca un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.
Garanzie estese	Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?".
Tipo di guida	Non previste.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Bonus/malus con Franchigia (solo per autocarri); prevede, a fronte di una riduzione del premio, l'applicazione della franchigia indicata in polizza. In caso di sinistro con responsabilità, Arca risarcisce interamente i danni ai terzi e richiede al contraente l'importo della franchigia. I sinistri di importo inferiore alla franchigia non determinano maggiorazioni di premio in caso di sinistro penalizzante.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso. La garanzia è estesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; - rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da fenomeni elettrici o bruciature non conseguenti ad incendio; - da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato. <p>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</p>

Garanzia Furto e Rapina (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.</p> <p>In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore.</p> <p>Estensioni sempre operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso spese per documenti in caso di furto totale; - danni al veicolo per furto di cose non assicurate; - danni al veicolo da circolazione abusive; - furto in box o garage custodito.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - furto o rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; - in caso di furto con ritrovamento, i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria; - danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato; - appropriazione indebita; - da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati. <p>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</p>

Garanzia Eventi Speciali (opzionale)	
Garanzie di base	Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a <i>Eventi Naturali</i> (grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti) ed <i>Eventi Sociopolitici</i> (tumulti popolari, sommosse, scioperi, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, dimostrazioni a carattere locale semprechè l'assicurato o il conducente non abbia avuto parte attiva all'evento sociopolitico).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato; - da circolazione del veicolo.

Garanzia Collisione (opzionale)	
Garanzie di base	Arca indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree private o pubbliche in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> - collisione con uno o più veicoli a motore identificati con targa o altro dato di immatricolazione; - investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro. La garanzia non prevede scoperti se il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati. Estensioni sempre operanti: <ul style="list-style-type: none"> - rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente; - conducente non abilitato alla guida; - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni military; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, slavine, valanghe, caduta di neve e di grandine e di ghiaccio; - causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.


Garanzia Kasko (opzionale)	
Garanzie di base	Arca indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione in aree private o pubbliche in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili, uscita di strada, ribaltamento, caduta di alberi o sassi. La garanzia non prevede scoperti se il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati. Estensioni sempre operanti: rimborso spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno in caso di danno totale del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente; - conducente non abilitato alla guida; - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni military; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, slavine, valanghe, caduta di neve e di grandine e di ghiaccio; - causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.


Garanzia Copertura Globale (opzionale)	
Garanzie di base	Arca indennizza – entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia e al netto di eventuali franchigie – i danni relativi a: Ricorso terzi da Incendio, Danni al box o rimessa, Perdita delle chiavi, Danni ai bagagli, Rimborso spese di immatricolazione, Rimborso spese di lavaggio e disinfestazione, Rimborso spese di recupero/parcheggio/rimessaggio, Rimborso spese di custodia, Soccorso vittime della strada, Danni da fenomeno elettrico, Ripristino airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, Duplicato patente, Ripristino dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare, Rimborso tassa automobilistica, Danni da collisione con altro veicolo identificato e non assicurato, Rimborso spese di reimmatricolazione, Fauna selvatica.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Principali casi di Esclusioni <ul style="list-style-type: none"> - da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni military; - danni a cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.

Garanzia Assistenza (opzionale)	
Garanzie di base	Arca eroga, per il tramite della Centrale Operativa Pronto Assistance Servizi (PAS) ed entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia, al netto di eventuali franchigie, le seguenti prestazioni di assistenza in caso di eventi che rendono il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile: traino/soccorso stradale, depannage, quick service, auto sostitutiva, demolizione/abbandono legale del veicolo, disbrigo pratiche in caso di furto, servizio taxi, recupero veicolo riparato, rientro passeggeri/prosecuzione viaggio, pernottamento in albergo, anticipo spese prima necessità, rientro sanitario, rientro minori alla residenza, famiglia all'estero, SOS incidente, trasporto salma.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da: <ul style="list-style-type: none"> - stato di ebbrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti; - partecipazione a gare/competizioni sportive e relative prove, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici; - mancata revisione del veicolo; - conducente non abilitato alla guida. Non sono previste ipotesi di rivalsa.
Garanzia Tutela Legale (opzionale)	
Garanzie di base	Arca assicura, avvalendosi di ARAG, società specializzata nella tutela legale, le spese legali e relativi oneri entro i limiti delle somme assicurate per ogni singola garanzia, al netto di eventuali franchigie per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti. La garanzia è estesa ai danni subiti dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi in seguito ad incidenti stradali dove sono coinvolti in qualità di pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti di assicurazione obbligatoria o come passeggeri di veicoli pubblici o privati. È previsto un massimale di € 25.000,00 annuo senza limite di denunce.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> • Principali casi di Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale e amministrativa; - derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate; - per pagamento di multe/ammende e sanzioni in genere; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza; - per fatti dolosi delle persone assicurate. Non sono previste ipotesi di rivalsa.
Cristalli (opzionale)	
Garanzie di base	Arca indennizza le spese sostenute per sostituire o riparare: parabrezza, tettuccio, lunotto posteriore, cristalli laterali a seguito di rottura. Somma assicurata di € 650,00 per evento e per anno.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti Se la riparazione non avviene in un centro convenzionato con Arca è prevista una franchigia di € 150,00. Principali casi di Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da rigature e signature, screpolature e simili; - a fari, fanalini e specchi o altri danni al veicolo causati dalla rottura dei cristalli; - conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, vandalismo; - da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; - derivati ai cristalli a seguito di applicazione o rimozione.

Garanzia Infortuni del Conducente (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Arca indennizza i danni da infortunio conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizione di riprendere la marcia e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico - di qualsiasi conducente alla guida.</p> <p>La garanzia è estesa anche agli infortuni causati da annegamento, atti di solidarietà umana, legittima difesa, occorsi in stato di malore o incoscienza, in conseguenza di inspirazione di gas o vapori.</p> <p>Le garanzie prestate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morte (massimale di € 50.000,00); - invalidità Permanente (massimale di € 50.000,00).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>• Principali casi di Esclusioni</p> <p>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del conducente; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. <p>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</p>

Garanzia Rimborso Spese Mediche (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Arca rimborsa le spese sostenute in seguito ad infortunio del conducente del veicolo assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura per onorari chirurgici ed equipe operatoria, uso sala operatoria, del material di intervento, protesi, apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero, rette di degenza, esami e accertamenti diagnostici, trasporto con ambulanza, prestazioni medico/infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci, acquisto e noleggio di apparecchi protesici, sanitari, carrozzelle ortopediche, ticket, cure per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici.</p> <p>È previsto un massimale di € 2.000,00.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>• Principali casi di Esclusioni</p> <p>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del conducente; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. <p>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che cosa non è assicurato?". Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a limitazioni, esclusioni e rivalse di ogni singola garanzia.

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI sono operanti anche le seguenti limitazioni relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sinistri accaduti durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio; b) sinistri con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; salvo diversa pattuizione espressamente indicate in polizza o nel caso in cui tale trasporto venga effettuato da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate esclusivamente al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative; e) danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale, per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica. 	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- **Denuncia di sinistro garanzia R.C.A.**
Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).
- **Denuncia di sinistro garanzia Assistenza Stradale (richiesta di Assistenza)**
Deve essere fatta telefonicamente contattando Pronto Assistance Servizi tramite il numero verde dedicato nel momento in cui si verifica il sinistro.
- **Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale**
Deve essere fatta ad ARAG al momento del sinistro.
- **Denuncia di sinistro per tutte le altre garanzie diverse dalla R.C.A. Assistenza Stradale e Tutela Legale**
Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)

- **Risarcimento Diretto**
L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente ad Arca utilizzando il **Modulo Blu**.

La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:

- si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
- dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card.

- **Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte**

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

- **Risarcimento del terzo trasportato**

I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da Arca con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

- **Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere**

In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:

- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica;
- di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.

- **Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici**

In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Rimborso del sinistro per evitare il malus


- Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contraente ha la facoltà di offrire a **CONSAP** (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o ad Arca (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, Arca consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia.
- Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it).


Gestione da parte di altre imprese

Arca gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie:


- **Pronto Assistance Servizi Società consortile a.r.l.**, società non assicurativa, nel caso della


	<p>garanzia "Assistenza Stradale" (www.prontoassistance.it); - ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it).</p> <p>Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?".
Obblighi dell'impresa	<p>Arca, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto": <ul style="list-style-type: none"> 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu); 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> per i danni alle cose: <ul style="list-style-type: none"> 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; per i danni alla persona: <ul style="list-style-type: none"> 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arcai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu". <p>Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) non è contrattualmente precisato un termine per la liquidazione dei sinistri e Arca si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?". Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	<p>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio – al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che restano a suo carico – pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo; furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce	
Durata	Oltre ai contratti di durata annuale illustrati nel DIP Danni alla Sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" possono essere stipulati contratti di durata inferiore ad un anno (cd polizze temporanee). In tal caso il contratto e i suoi effetti cessano alla data di scadenza naturale.
Sospensione	<p>La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; decorre dalla data in cui Arca riceve la dichiarazione di distruzione dei documenti assicurativi, anche tramite il punto vendita. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.</p> <p>La sospensione del contratto è consentita nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> contratti contenenti garanzie R.C.A. ed eventualmente altre garanzie diverse da R.C.A.; contratti di durata annuale; trasferimento della proprietà del veicolo, consegna in conto vendita, cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero. <p>La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni e gli altri casi ad esso assimilati sulla base della normativa vigente) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il</p>

	<i>precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero.</i>
--	--

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<i>Il contratto non può essere tacitamente rinnovato, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A.</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>In caso di rinnovo con modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, Arca riconosce il diritto di ripensamento da esercitarsi fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza.</i>
Risoluzione	<i>Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Tutto Tondo è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autocarri, Macchine agricole, Motocarri, Ciclomotore trasporto cose e Rimorchi che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi – riconducibili alla propria responsabilità civile – connessi alla circolazione del veicolo, nonché proteggere il veicolo e/o le persone che lo utilizzano, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza “singola”.</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota percepita in media dall'intermediario è pari al 6,12 % del premio netto di polizza.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</i></p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p><i>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</i></p>
All'IVASS	<p><i>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.</i></p> <p><i>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p><i>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</i></p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di conciliazione paritetica <i>Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca www.arcassicura.it.</i> • Procedura di arbitrato <i>Ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.</i> • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli") <i>L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra Arca e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni del Conducente" assicurazione", che Arca e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'assicurato e Arca o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.</i> • Liti transfrontaliere <i>Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</i>

PER QUESTO CONTRATTO ARCA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. MYARCA), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA.

tutto tondo

Autocarri e Altri Veicoli da Lavoro



Ed. 01.03.2019

**Condizioni Generali di Assicurazione
Comprehensive del Glossario**

INDICE

Glossario	p. 3
Sezione A – Norme Comuni	p. 9
Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 10
Sezione C – Protezione Veicolo	p. 22
C1) Incendio – Furto – Eventi Speciali	p. 22
C2) Collisione e Kasko	p. 25
C3) Liquidazione dei danni	p. 26
Sezione D – Protezione Persona	p. 29
D1) Infortuni del Conducente – Rimborso Spese Mediche	p. 29
Sezione E – Protezione Circolazione	p. 32
E1) Copertura Globale	p. 32
E2) Tutela Legale	p. 34
E3) Assistenza	p. 39
E4) Cristalli	p. 44
Sezione F – Rapporto di Vincolo	p. 46

Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPLICAZIONE DEL MALUS: peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

ACCESSORI NON DI SERIE: dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto compresi gli accessori audio - fono - visivi.

ACCESSORI DI SERIE/OPTIONAL: dotazioni di serie stabilmente fissate al veicolo e fornite dalla casa costruttrice che non prevedono supplementi al prezzo di listino, compresi gli accessori audio - fono - visivi.

APPARECCHI AUDIO – FONO - VISIVI: radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori DVD, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet dell'impresa che consente ai soggetti legittimati di accedere alle informazioni inerenti alle loro coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio.

ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ASSICURAZIONE "A VALORE INTERO": forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la relativa parte proporzionale di danno.

ASSICURAZIONE "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO": forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.

ASSISTENZA: offre un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto. (assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209).

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (Attestato di rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni Compagnia di Assicurazione rilascia per via telematica al contraente e se persona diversa all'avente diritto

AVENTE DIRITTO: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria).

ATTO VANDALICO: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

BAGAGLIO: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BENEFICIARIO: nella Sezione Infortuni del Conducente è colui che riceve l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato.

BONUS/MALUS: formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA: formula tariffaria bonus/malus che prevede, in caso di sinistro con responsabilità, una franchigia a carico del contraente. Arca Assicurazioni risarcisce interamente i danni prodotti ai terzi danneggiati e richiede al contraente l'importo della franchigia. I sinistri di importo inferiore alla franchigia non determinano maggiorazioni di premio in caso di sinistro penalizzante.

CARTA VERDE: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo in un Paese Extra Unione Europea negli Stati esteri per i quali è rilasciata. Le compagnie assicurative possono riservarsi il diritto di escludere dalla copertura assicurativa alcuni Paesi (in tal caso la casella con la sigla del Paese risulterà barrata).

CASO ASSICURATIVO: ai fini della garanzia Tutela Legale, per "caso assicurativo" si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso Assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

CENTRALE OPERATIVA (valida per la Sezione Assistenza): è la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. (di seguito PAS) – C.so Massimo D'Azeglio 14 - 10125 Torino costituita da: medici tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza e deroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima Società.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU): classe alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. Auto.

CLASSE DI MERITO AZIENDALE (classe interna o anche classe Arca): scala di valutazione elaborata dalle singole imprese e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il livello di rischio e determinare il premio di polizza.

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DEGRADO: svalutazione del veicolo o di sue parti rispetto al valore originario dovuta a vetustà o allo stato di conservazione del mezzo.

DENUNCIA: avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti rilasciati dalla Compagnia che attestano la copertura assicurativa (certificato di assicurazione e Carta Verde).

EBBREZZA ALCOLICA: stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'art.186 del Nuovo Codice della Strada.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

ESTENSIONE TERRITORIALE (valida per la Sezione Assistenza): Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacca, nonché per tutti gli ulteriori Paesi Esteri nei quali è valida la Carta Verde.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

EVENTI NATURALI: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.

FAMILIARE: persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.

FAUNA SELVATICA: insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi. Sono esclusi i fenomeni di randagismo.

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE: franchigie maturate in seguito a sinistri RCA, e non ancora corrisposte dal contraente all'assicuratore (numero e importi). L'informazione riportata nell'attestato di rischio.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene

GUASTO (valida per la Sezione Assistenza): danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INCIDENTE (valida per la Sezione Assistenza): sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che causa lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INVALIDITA' PERMANENTE: la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEGGE: Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private".

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE: somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale, introdotto dal 12 giugno 2012 è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro la garanzia RCA è prestata applicando il massimale bipartito in vigore alla data di accadimento del sinistro.

MINIMO NON INDENNIZZABILE: Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

NUOVO CODICE DELLA STRADA (N.C.d.S.): Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

PEJUS: Formula di tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri eventualmente provocati.

POLIZZA: documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Set Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

POLIZZA TEMPORANEA: contratto stipulato con durata massima non superiore a 180 giorni. Avendo durata inferiore all'anno non sono previsti l'evoluzione della classe e il rilascio dell'attestato di rischio.

PREMIO: importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PREMIO NETTO o PREMIO IMPONIBILE: somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia sulle Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

RAPINA: sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene.

R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO): copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del Massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTO: complesso delle norme attuative di legge.

REGOLA PROPORZIONALE: criterio secondo il quale Arca Assicurazioni riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato indicato in polizza sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

REGOLE EVOLUTIVE: modalità definite da Arca Assicurazioni per le classi aziendali, e da IVASS per le classi CU, che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE: viene attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

RESPONSABILITA' PARITARIA: viene attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITA' PARITARIA-CUMULATA: viene determinata cumulando più sinistri con responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato che risultano nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RICOVERO: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RISARCIMENTO DIRETTO: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro. Limitatamente alla garanzia Assistenza si intende il singolo fatto o

avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di Assistenza dell'assicurato. Limitatamente alla garanzia Tutela Legale si intende il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA': Arca Assicurazioni S.p.A.

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 1: trasporto di gas in forma liquida, compressa o gassosa.

SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 2: trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili e sostanze chimiche.

SURROGAZIONE: diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del codice civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

TARIFFA: modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TARIFFA FISSA: si tratta di una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

TUTELA LEGALE: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt.163-164-173-174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO: valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VEICOLO: il mezzo è identificato in polizza dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del veicolo gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

VINCOLATARIO: Società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un veicolo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sezione A – Norme Comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni Generali di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo. Le Condizioni Generali di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.(art.55 CAP).Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio annuo è interamente dovuto anche se il contraente ha optato per il frazionamento dello stesso in più rate.

Se il contraente non paga la rata di premio infrannuale entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 – Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel, caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 - Rinnovo del contratto e rinnovo del contratto in caso di modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

a) Rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Per i contratti di durata pari o superiore all'anno, Arca Assicurazioni trasmette al contraente, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza, un avviso di scadenza con le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza. Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente assicuri il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

b) Rinnovo del contratto con modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione

Nel caso in cui Arca Assicurazioni intenda rinnovare il contratto con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle precedentemente convenute, provvederà a darne comunicazione al contraente tramite un'apposita informativa contenuta nell'avviso di scadenza.

Fermo quanto disposto al punto a) di cui sopra, Arca Assicurazioni riconosce al contraente la possibilità di recedere dal contratto, rifiutando le nuove Condizioni di Assicurazione, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato rinnovato previo assenso del contraente e si sia già provveduto al pagamento del correlativo premio. La richiesta di recesso potrà essere esercitata fino al 15° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto rinnovato e dovrà essere comunicata ad Arca Assicurazioni mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviata alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

In tal caso il Contraente dovrà comunicare ad Arca Assicurazioni il rifiuto delle nuove Condizioni Generali di Assicurazione e restituire contestualmente, qualora li avesse già ricevuti, tutti i documenti di circolazione rilasciati dalla Compagnia. In caso di recesso il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 della data di scadenza annuale ovvero dalla data di ricevimento dei documenti di cui sopra, se pervenuti ad Arca Assicurazioni in data successiva. In questo caso, Arca provvederà al rimborso dell'eventuale premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e degli oneri di legge, calcolato a partire dalla data di ricevimento della documentazione.

In ogni altro caso, il pagamento del premio e la mancata riconsegna dei documenti di circolazione rilasciati dalla Compagnia implicano l'accettazione delle nuove Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio e/o delle garanzie prestate

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

La Compagnia, in caso di variazioni comunicate dall'Intermediario, procede all'adeguamento dei dati anagrafici relativi al contraente/assicurato del contratto assicurativo.

Le richieste di variazione contrattuale che invece riguardano solamente modifiche delle garanzie prestate (es. inserimento di nuove garanzie e/o eliminazione di garanzie già presenti) non sono consentite in corso d'anno e verranno recepite da Arca Assicurazioni solo se richieste dal contraente almeno 30 giorni prima della data di scadenza di rinnovo annuale del contratto.

Qualora in corrispondenza della scadenza annuale del contratto, il contraente richieda una **sostituzione di polizza**, e al **nuovo contratto** vengono applicate Condizioni Generali di Assicurazione che **prevedano variazioni di garanzie** rispetto a quelle operanti sul precedente contratto, si riconosce al contraente, **la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 4 punto b).**

Art. 6 – Avviso di scadenza del contratto

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Arca Assicurazioni trasmette al contraente un avviso di scadenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente dove potranno anche essere indicate le modalità per procedere al rinnovo del contratto.

Art. 7 – Regolamento dei rapporti derivanti dal contratto tramite conto corrente**7.1 Pagamento del premio**

Qualora il premio venga pagato tramite addebito sul conto corrente **il Contraente autorizza, la banca, ad addebitare sul conto corrente indicato, il premio alla firma di questo contratto e le eventuali rate successive.** Il contraente autorizza altresì che, per i premi successivi, l'addebito sul conto corrente avvenga con un anticipo di c.a. 15 gg lavorativi rispetto alla data di scadenza della copertura di rinnovo, con data valuta corrispondente alla data di rinnovo del contratto per consentire la spedizione dei documenti di circolazione direttamente al Suo domicilio in tempo utile. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito.

Il pagamento del premio con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. E' fatto salvo, qualora il pagamento non vada a buon fine, il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.

7.2 Rivalse e franchigie

Con tale autorizzazione, il contraente consente l'addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura **derivanti** dal contratto previsti dalla **garanzia R.C.A.** e relativi a **franchigie e rivalse.**

7.3 Pagamento dei sinistri

Il contraente autorizza Arca Assicurazioni ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei sinistri in base alle garanzie previste dal contratto.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, dell'Andorra, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali **non risultino barrate sulla Carta Verde** stessa. A tal fine Arca Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie prestate dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa,** il contraente è tenuto a **restituire immediatamente la Carta Verde** ad Arca Assicurazioni..

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, o di sua consegna in conto vendita, il contraente, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

a. sostituzione di contratto: il contratto viene sostituito per assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di contratti di leasing). Arca Assicurazioni procede alla sostituzione, inserendo il nuovo veicolo e determinando l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Prima di procedere alla sostituzione di contratto Arca Assicurazioni, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione comprovante sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio veicolo (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.

La sostituzione con variazione del proprietario è ammessa nei soli casi di **coniugi in regime di comunione** di beni dimostrato da apposita documentazione ovvero, nel caso di **società di persone, da socio a società o viceversa.**

Qualora l'incarico in **conto vendita non dovesse andare a buon fine,** e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, **Arca Assicurazioni** stipulerà un **nuovo contratto** attribuendo alla polizza **la classe CU 14** e, come classe interna Arca, la classe di ingresso, intesa come la classe

assegnata ad un veicolo assicurato per la prima volta e determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto;

- b. cessione di contratto:** l'alienante è tenuto a **comunicare ad Arca Assicurazioni e all'acquirente se**, insieme al veicolo, **viene ceduto anche il contratto di assicurazione**; in tal caso il contraente deve fornire Arca Assicurazioni tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice di cessione del contratto assicurativo che viene intestato al soggetto subentrante. **Il contratto ceduto, si estingue alla sua naturale scadenza e non comporta il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio.** Nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il veicolo ceduto dovrà stipulare un nuovo contratto. Non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione di contratto;
- c. risoluzione del contratto:** in caso di vendita "o cessione in conto vendita" del veicolo, che deve essere opportunamente documentata, **il contraente può risolvere il contratto in corso d'anno** ricevendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Il rateo di premio pagato e non goduto viene calcolato dalla data di cessione del veicolo. Qualora il contraente provi che il veicolo sia stato posto in conto vendita, e la vendita sia avvenuta in un momento successivo, **la parte di premio pagata e non goduta verrà calcolata dalla data di cessione in conto vendita.**

In tutti i casi il contraente è tenuto a distruggere tutti i documenti di circolazione rilasciati da Arca Assicurazione relativi al contratto cessato e rilasciare alla Compagnia una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta distruzione degli stessi.

Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Arca Assicurazioni a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 10 - Sospensione e riattivazione del contratto

La sospensione è ammessa se il periodo di assicurazione in corso con premio pagato ha una durata residua non inferiore a 30 giorni.

Il contraente che intende sospendere la garanzia è tenuto a farne richiesta scritta ad Arca Assicurazioni e si impegna a distruggere tutti i documenti di circolazione in suo possesso rilasciati dalla Compagnia.

La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte di Arca Assicurazioni della dichiarazione di distruzione dei documenti assicurativi rilasciata dal contraente.

Nel caso in cui il contraente non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Arca Assicurazioni a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a tre mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della copertura.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza ed il periodo di osservazioni non subisce quindi interruzioni.

La sospensione del contratto non è mai consentita:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti;
- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo;
- per i contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- per i contratti amministrati nella forma libro matricola.

Riattivazione

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla data della sospensione, la riattivazione del contratto prevede:

- l'emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
- la proroga della scadenza annuale per un periodo pari alla durata della sospensione sempreché il contratto sia stato sospeso per almeno 3 mesi;
- l'applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del premio. Nel caso in cui la tariffa in vigore all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto

sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in corso. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, viene invece mantenuta la tariffa in vigore sul contratto e non si procede alla proroga della scadenza.

La riattivazione è ammessa:

- sullo stesso veicolo ovvero su altro veicolo dello stesso proprietario (ovvero locatario, in caso di veicolo concesso in leasing); sul veicolo del coniuge in comunione dei beni; in caso di mutamento della titolarità del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi;
- la riattivazione su un altro veicolo è consentita sempreché il precedente veicolo sia stato: alienato, consegnato in conto vendita ovvero in caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada o demolizione del veicolo assicurato.

Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e il precedente veicolo sia stato venduto ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada, e demolizione del veicolo assicurato, Arca Assicurazioni, su richiesta scritta del contraente, provvederà alla restituzione della parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N. dal momento della sospensione.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. **Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.**

Il contraente deve dare notizia ad Arca Assicurazioni inviando copia della denuncia del furto.

Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato, **il contraente può optare per una delle seguenti soluzioni:**

- a) **Richiedere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N.:** Il contraente è tenuto a distruggere tutti i documenti di circolazione rilasciati da Arca Assicurazione relativi al contratto cessato.
Il premio da rimborsare viene calcolato dal momento in cui Arca Assicurazioni riceve dal contraente una dichiarazione con la quale lo stesso attesti l'avvenuta distruzione dei documenti di cui sopra nonché l'attestazione dell'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ente equivalente. Nel caso in cui la cessazione di rischio sia avvenuta successivamente all'eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.
- b) **Assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di veicolo concesso in leasing):** Arca Assicurazioni procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Il contraente è tenuto a distruggere tutti i documenti di circolazione rilasciati da Arca Assicurazione relativi al contratto cessato. Arca Assicurazioni procederà all'emissione del nuovo contratto al ricevimento della dichiarazione rilasciata dal contraente con la quale lo stesso attesti l'avvenuta distruzione dei documenti di cui sopra nonché la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta cessazione di rischio e l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo o, in caso di veicolo già di proprietà, la mancanza di copertura assicurativa. La sostituzione è ammessa anche nelle ipotesi di proprietario diverso nei soli casi disciplinati all'art. 9 punto a) della presente Sezione.
- c) **Sospendere il contratto ai sensi dell'art. 10 della corrente Sezione.**

Nel caso in cui il contraente non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Arca Assicurazioni a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 13 - Duplicato dei documenti di circolazione

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dei documenti di circolazione, il contraente dovrà richiedere ad Arca Assicurazioni per iscritto il rilascio di un duplicato fornendo contestualmente una dichiarazione circa l'evento accaduto.

In caso di deterioramento, invece, il contraente dovrà restituire ad Arca Assicurazioni i documenti deteriorati.

In ogni caso Arca Assicurazioni provvederà a rilasciare un duplicato dei documenti richiesti come previsto dall'art. 12 del Regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n.13 del 06/02/2008.

Art. 14 - Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

14.1 - Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì – Venerdì 8.30 - 18.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona
fax 045.81.92.397

14.2 - Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La denuncia deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Constatazione Amichevole", che l'assicurato avrà cura di compilare in ogni sua parte.

14.3 - Denuncia su garanzie diverse dalla R.C.A.

La denuncia deve essere redatta utilizzando il "MODULO di richiesta di indennizzo per garanzie diverse dalla R.C.A.", allegato al presente Set Informativo.

14.4 - Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

a. *Risarcimento diretto*

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 3 e 4 del DPR 254/2006, l'assicurato richiede il risarcimento del danno subito direttamente ad Arca Assicurazioni. La richiesta di risarcimento deve essere formulata con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006. La società deve, nei termini di Legge, informare il danneggiato se il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento diretto, e deve fornire allo stesso l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, la società deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni Arca Assicurazioni deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di lesioni alla persona.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In ogni caso, Arca Assicurazioni è comunque tenuta ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti della Compagnia. I danni a cose vengono valutati in base a estimo peritale e/o a documentazione fiscale. I danni a persona vengono valutati in base alla documentazione medica comprovante il periodo di inabilità, e nel caso di postumi permanenti mediante visita medico legale; la loro quantificazione è operata in base al DM 3/7/2003 riportante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, nonché in base a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e relativi Decreti Ministeriali di aggiornamento.

b. Non applicabilità del Risarcimento diretto

In caso di sinistro che non rientri nell'ambito di cui alla lettera a) "Risarcimento diretto", il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo responsabile con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; ridotto a trenta giorni quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore. Nel caso in cui il danneggiato agisca in giudizio nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo ai sensi dell'art. 17 Gestione delle Vertenze – Norme Comuni - delle Condizioni Generali di Assicurazione - è tenuto a cedere alla Società, che ne sosterrà tutti i relativi costi, la gestione della lite.

c. Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14 , 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema Carta Verde sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

d. Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

e. Danni ai terzi trasportati

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dai terzi trasportati nei veicoli assicurati è risarcito da Arca Assicurazioni entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento i terzi trasportati devono promuovere nei confronti di Arca Assicurazioni la procedura di liquidazione prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

14.5 - Accesso agli atti dell'Impresa

Il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad

accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Controversie sul pagamento dell'indennizzo

L'ammontare dell'indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. Se i due periti così nominati non trovano l'accordo, possono nominare un terzo perito e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. Se una delle parti non provvede o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alle garanzie Responsabilità Civile Auto, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Assistenza.**

Art. 16 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 17 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, anche in aree private, del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria - "rischio statico":

quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 - Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:

- a. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 - Estensioni automaticamente operanti

Le seguenti estensioni sono sempre incluse nella garanzia RCA e sono operanti senza il pagamento di sovrappremio:

Circolazione in aree private:

La garanzia copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali).

Operazioni di carico e scarico: la garanzia copre la responsabilità del contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo adibito al trasporto di cose, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Guida con patente scaduta: La garanzia è operante anche nel caso in cui, alla data del sinistro, il conducente sia in possesso di idonea patente ma scaduta e sempreché ne ottenga il rinnovo entro i 6 mesi successivi.

Sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati: La garanzia copre i danni a terzi prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal veicolo assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Danni subiti da terzi trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri adibiti a trasporto cose: la copertura è estesa ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo, purché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione.

Art. 4 – Esclusioni e rivalsa

Con riferimento ai casi sotto elencati di inoperatività della garanzia, e come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

L'assicurazione non è operante:

- a. In caso di dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti – art. 3 Norme Comuni;
- b. qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- c. qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- d. per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara e più in generale, per tutti i danni derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies;
- e. se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o, in caso di sinistro con patente scaduta e non rinnovata entro i 6 mesi successivi alla data del sinistro; la Società rinuncia all'azione di rivalsa nel caso in cui si rilevi, al momento del sinistro, che il conducente sia una persona che non abbia ancora raggiunto, in base alla legislazione vigente, l'età per la conduzione del veicolo coinvolto nel sinistro stesso;
- f. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- g. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del NUOVO CODICE DELLA STRADA, relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona che si trovi occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, rinuncia all'azione di rivalsa. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso;
- h. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- i. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- j. nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- k. per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; salvo diversa pattuizione espressamente indicata in polizza o nel caso in cui tale trasporto venga effettuato da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate esclusivamente al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative;
- l. per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa e, più in generale, per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- m. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- n. nel caso di dolo del conducente;
- o. nel caso di mancata restituzione della Carta Verde ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sulla Carta Verde stessa.

Art. 5 - Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 9 della presente Sezione, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso. Durante la sospensione del contratto il periodo di osservazione resta sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia eccetto in caso di sospensione con efficacia inferiore ai 3 mesi.

Art. 6 - Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

6.1) Determinazione del grado di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 9 lett. i), che segue, per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi risulti la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

6.2) Facoltà del contraente di evitare la penalizzazione rimborsando gli importi liquidati per un sinistro.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti, o per alcuni, dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

Il contraente potrà direttamente fare la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'Importo del sinistro eventualmente pagato a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio

7.1 Consegna dell'attestazione

In occasione di ogni scadenza annuale Arca Assicurazioni consegna l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa all'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

La consegna viene effettuata in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto pubblicando l'attestato nell'area riservata MyArca all'interno del sito web di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it).

Il contraente ha la possibilità di richiederne la consegna anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla Società e pubblicate sul sito. Qualora il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.

L'attestazione di rischio può essere richiesta in forma cartacea dall'avente diritto, ovvero da persona dallo stesso delegata per iscritto, esclusivamente rivolgendosi all'intermediario. Si evidenzia che il documento così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, ma ha valenza puramente informativa così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Sempre ai sensi del Regolamento IVASS succitato, in caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

La consegna dell'attestato di rischio ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate sempreché il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171 comma 1 lett. a) e b) della Legge.
- Sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

7.2 Contenuto dell'attestato

L'attestato di rischio riporta:

- a. la denominazione della Società;
- b. il nome ed il codice fiscale del contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA, se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d. il numero del contratto di assicurazione;
- e. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del veicolo assicurato;
- f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Non vengono invece indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o di danni misti (sia a cose che a persone);
- k. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso Arca consegna per via telematica, entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento delle richieste, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Arca Assicurazioni non rilascia l'attestazione nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

7.3 - Utilizzo dell'attestato di rischio per assicurare con un nuovo contratto un veicolo con targa diversa

- a. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sulla base di quanto risultante dal

certificato di stato famiglia, ogni impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito al veicolo già assicurato (art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni).

- b. In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo (o il locatario in caso leasing) può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà (o in leasing) a condizione che il nuovo contratto sia stipulato con Arca Assicurazioni entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo attestato di rischio maturato. Qualora l'assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso Arca Assicurazioni con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto e la classe CU 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Classe universale CU – criteri di assegnazione

Per i veicoli da assicurare con attestato di rischio privo della classe di merito di Conversione Universale (CU), si procede all'individuazione della classe CU di assegnazione con le seguenti modalità:

- 1 viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete (esclusa quindi l'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; a tal fine le annualità per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta NA (non assicurato) o ND (non disponibile) non sono considerati anni senza sinistri;

Anni Senza Sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di Merito	9	10	11	12	13	14

2. si passa poi a considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti nell'ultimo quinquennio compresa l'annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

Art. 9 - Formule Tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie:

- bonus/malus;
- bonus/malus con franchigia;
- tariffa fissa;
- pejus.

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

La formula bonus/malus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, bonus/malus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche se questo rientra nei limiti della franchigia. Si precisa infine che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, a partire dal momento in cui l'importo della franchigia dovuta sia versata ad Arca Assicurazioni, il sinistro non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle regole evolutive bonus/malus o delle penalizzazioni.

In caso di premio pagato tramite conto corrente bancario, le parti convengono che la stessa modalità venga utilizzata per il versamento da parte del contraente della franchigia prevista nel contratto.

Pertanto, dopo il pagamento di un sinistro a terzi Arca Assicurazioni comunicherà al contraente l'importo della franchigia e dopo 30 giorni dalla comunicazione addeberà sul conto corrente del contraente l'importo della franchigia stessa.

Il passaggio da una formula tariffaria bonus/malus ad una bonus/malus con franchigia e viceversa, è consentito solo alla scadenza annuale del contratto e a condizione che sia richiesto con gli stessi termini e modalità previste per le variazioni contrattuali.

La forma tariffa fissa prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

La forma tariffa pejus prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 9 punto a) Trasferimento di proprietà del veicolo delle Norme Comuni.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, il contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

a) sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria

Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU

b) sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa

La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dall'articolo "veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU".

c) sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.

Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata al classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'art.8 - Classe universale CU - Criteri di assegnazione.

Art. 11 - Bonus/malus e bonus/malus con franchigia (valido solo per autocarri fino a 60 q.li)

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) *Classi di merito*

Sono previste 25 classi di merito (18 classi più 7 classi di superbonus).

B) *Modalità di assegnazione della classe di merito*

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle dichiarazioni del contraente e alla documentazione fornita secondo modalità sotto riportate.

1) Prima Immatricolazione

Al contratto viene attribuita:

a) **la classe 14**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;**

b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

Al contratto viene attribuita:

a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;**

b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

Qualora, in caso di prima immatricolazione o voltura, il contraente dichiara di volersi avvalere dei benefici previsti dalla Legge n. 40 del 2/4/2007 (c.d. “Legge Bersani”) devono essere consegnati ad Arca Assicurazioni, oltre al libretto del veicolo da assicurare, anche il libretto del veicolo del quale si intende recuperare la classe di merito. Il proprietario del veicolo da assicurare e quello del veicolo già assicurato devono coincidere altrimenti, se il veicolo di cui si vuole recuperare la classe di merito è intestato ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, deve essere consegnato anche un certificato di stato famiglia.

Sulla base della documentazione fornita, Arca provvederà ad acquisire la classe di merito presente dall’attestato di rischio telematico e ad assegnare al nuovo contratto una classe di merito Arca corrispondente alla classe CU.

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l’assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l’attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l’accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l’ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l’attestazione si riferisce.

a) Attestazione non presente in Banca Dati

Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU, della classe interna

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l’impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento, per l’assegnazione della classe Arca, la classe CU risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca Dati.

b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l’intero quinquennio precedente. L’impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nelle classe CU di massima penalizzazione.

Una volta determinata la classe CU ed acquisite le informazioni sulla storia assicurativa si procede a determinare la classe Arca con le modalità di seguito dettagliate.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa

La classe Arca viene determinata considerando:

- la classe CU di assegnazione riportata nell’attestato di rischio;
- i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti risultanti dall’attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone.

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Tabella 3 – Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

Se l'ultima copertura assicurativa è stata prestata da Arca Assicurazioni e sul contratto era prevista una formula di bonus/malus a 25 classi (18 classi + 7 classi di superbonus), verrà riconosciuta la classe Arca Assicurazioni riportata nell'attestato di rischio.

3.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al punto 3.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 8) classe universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.3 - Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 8) Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.4 - Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il contraente è tenuto a esibire copia.**

Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) veicolo già assicurato.

3.5 - Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 6 mesi

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il veicolo non ha circolato, **il contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della polizza:

a) se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la classe di merito viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa.

Se il contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione viene assegnata la classe 18.

b) se invece il veicolo ha circolato o il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni viene assegnata **la classe 18.**

3.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile **il contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto ai

succitati punti a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

3.7 - Mancata acquisizione dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui il **contraente non disponga dell'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il **contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.8 - Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante** il: furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
3. **il contraente disponga di un attestato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte al punto 3.1) veicolo già assicurato
- in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al punto 3.2) veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario

- al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'art.8 - Classe universale CU - Criteri di assegnazione.

Nel caso in cui il **contraente non fornisca la documentazione** necessaria, al contratto viene attribuita la **classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.7 "Revisione della classe di merito".

C) Regole evolutive

Per le annualità successive il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella Tabella 4 – Regole evolutive.

Si intendono "sinistri osservati" i sinistri per i quali, all'interno del periodo di osservazione (vedasi art. 5 della presente Sezione) è stato effettuato un pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante (vedasi art. 6 della presente Sezione) da parte di Arca Assicurazioni o da altra impresa che aveva precedentemente assicurato il veicolo e che ne ha dato comunicazione ad Arca Assicurazioni tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio.

In presenza di sinistri osservati viene assegnato al contratto un peggioramento di classe che determina un aumento di premio.

Tabella 4 - Regole evolutive

Classe B/M Arca iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art.12 – Pejus

La presente formula tariffaria prevede l'applicazione di maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri penalizzanti risultanti nell'ultimo periodo di osservazione, secondo le modalità successivamente descritte.

A) MAGGIORAZIONI PREVISTE DALLA FORMULA PEJUS

La formula Pejus prevede le seguenti maggiorazioni:

- 15%;
- 25%.

B) STIPULA DI NUOVI CONTRATTI

Di seguito vengono riportate le regole di funzionamento della formula tariffaria Pejus, nonché i casi che prevedono l'applicazione al contratto delle suddette maggiorazioni.

1) VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA O ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA AL PRA O PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Nel caso in cui il contratto sia relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA;
 - il contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione più elevata.

Tale maggiorazione si applica anche nel caso in cui l'immatricolazione, la voltura, oppure l'acquisto in caso di ciclomotore (o di altro veicolo che non prevede l'iscrizione al PRA), sia avvenuta da oltre 6 mesi.

2) VEICOLO GIÀ ASSICURATO

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l'attestazione si riferisce.

a) **Attestazione non presente in Banca Dati**

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e dell'eventuale Pejus.

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento la classe CU risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati, e per l'assegnazione dell'eventuale Pejus vengono applicate le regole di cui al successivo punto 2.1.

b) **Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati**

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l'intero quinquennio precedente. L'impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nelle classe CU di massima penalizzazione applicando la maggiorazione Pejus del 25%.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

2.1 Veicolo già assicurato con attestato di rischio

Viene considerato l'ultimo periodo di osservazione concluso presente nell'attestato di rischio e in presenza di 2 o più sinistri si applicano le seguenti maggiorazioni:

- 15% per 2 sinistri;
- 25% per 3 o più sinistri.

2.2 Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione viene confermata sul contratto e la tariffa viene applicata sulla base delle indicazioni di cui al punto 2.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 8) **Classe universale CU – Criteri di assegnazione**, e poi si procede all'applicazione della tariffa in base a quanto indicato al comma precedente

2.3 Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Al contratto potranno essere applicate le eventuali maggiorazioni qualora risultino dovute sulla base delle documentazione fornita dalla compagnia estera.

La validità della dichiarazione della compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio.

Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.4 Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto stipulato con Arca Assicurazioni si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. In tutti i casi il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato con la maggiorazione più elevata. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.5 Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 6 mesi

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 6 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il contraente rilasci una **dichiarazione di mancata circolazione** con cui attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In assenza di tale dichiarazione, o nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 5 anni, al contratto verrà attribuita una maggiorazione del 25%.

2.6 Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile **il contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto ai succitati punti a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

2.7 - Mancata acquisizione dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il contraente non disponga dell'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria **ai fini della corretta applicazione della tariffa al contratto verrà applicata la maggiorazione più elevata.**

Revisione della penalizzazione

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il contraente presenti i documenti mancanti Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della penalizzazione applicando al contratto la tariffa sulla base della documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

2.8 Veicolo assicurato a seguito di, furto, alienazione, consegna conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. si esibisca idonea documentazione comprovante la vendita, consegna conto vendita, furto, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato (Tali disposizioni si applicano ai ciclomotori, o agli altri veicoli che non prevedono l'iscrizione al PRA limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia);
3. il Contraente disponga di un attestato di rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il Proprietario (locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

la tariffa Pejus verrà applicata con le seguenti modalità:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario e con la stessa forma tariffaria

se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è Pejus si applicherà la penalizzazione qualora essa risulti dall'attestato di rischio o se sussistono le condizioni di cui al punto 2.1;

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario o allo stesso settore tariffario ma con una forma tariffaria diversa

si applicherà la penalizzazione qualora sussistano le condizioni di cui al punto 2.2.

Nel caso in cui il contraente non fornisca la documentazione prevista al contratto viene attribuita penalizzazione del 25% quanto previsto al precedente punto 2.7 – comma 2 – revisione della penalizzazione.

C) REGOLE EVOLUTIVE

La presente formula tariffaria, prevede l'applicazione di sovrappremi qualora, nel **periodo di osservazione** definito all'art. 5 della presente Sezione, (anche se il Sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un Sinistro penalizzante così come definito dall'art 6 della presente Sezione.

Il premio dovuto per l'annualità successiva verrà conseguentemente aumentato:

- del 15% per 2 sinistri penalizzanti;
- del 25% per 3 o più sinistri penalizzanti.

Sezione C – Protezione Veicolo

Art. 1 - Operatività delle garanzie

Le garanzie della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza e sono prestate nel limite del valore assicurato per il veicolo e per gli accessori aggiuntivi.

In caso di sinistro sulla garanzia principale, o su una delle estensioni previste, **Arca Assicurazioni** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 2 - Optional

Sono garantiti gli optional forniti dalla casa costruttrice purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce "optional".

Art. 3 - Apparecchi audio - fono – visivi

Sono garantiti gli "apparecchi audio - fono - visivi" purché stabilmente installati sul veicolo e a condizione che il loro valore sia espressamente indicato alla voce "apparecchi audio - fono - visivi". In caso di danno l'indennizzo viene determinato con l'applicazione del degrado d'uso. Gli "apparecchi audio – fono - visivi" integrati nella plancia del veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, sono già compresi nel valore assicurato indicato in polizza alla voce "veicolo".

Art.4 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, **di un importo pari a quello del danno indennizzato a termini di polizza**. A richiesta del contraente, e previo benestare da parte di Arca Assicurazioni, il valore assicurato può essere integrato di un importo pari alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo conguaglio di premio.

C1) Incendio - Furto - Eventi Speciali

Art. 1 - Incendio

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma), azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

La garanzia incendio non prevede applicazione di scoperti e franchigie.

Estensioni di garanzia:

- Incendio da atto vandalico

Limitatamente agli autocarri Arca Assicurazioni garantisce il rimborso dei danni materiali e diretti derivanti da Incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250.

- Rimborso spese per documenti

In caso di danno totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 2 – Furto o Rapina

Arca Assicurazioni risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o di rapina, nonché dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La garanzia furto può essere prestata con scoperto risultante dalla scheda di polizza.

Estensioni di garanzia sempre operanti (valide solo per gli autocarri):

a) Rimborso spese per documenti in caso di furto totale

in caso di furto totale del veicolo Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

- b) Danni al veicolo per furto di cose non assicurate
la garanzia è estesa ai danni materiali diretti subiti dal veicolo quando l'esecuzione del furto, o il tentativo di furto riguardino, oggetti ed accessori non assicurati che si trovino all'interno del veicolo;
- c) Danni al veicolo da circolazione abusiva
la garanzia è estesa ai danni materiali diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto. **I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi**, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria.
- d) Furto in box o garage custodito
qualora la garanzia furto preveda in contratto l'applicazione di uno scoperto e il furto si sia verificato mentre il veicolo è ricoverato in un garage custodito oppure all'interno di un box regolarmente chiuso, il danno verrà liquidato senza l'applicazione dello scoperto previsto in polizza.

2.1 Antifurto satellitare (solo autocarri)

Il contraente/assicurato può usufruire della garanzia Furto con una tariffazione agevolata se sul veicolo assicurato è installato un sistema di antifurto satellitare con un contratto di telesorveglianza attivo.

A tal riguardo il contraente dichiara:

- a) che sul veicolo per il quale è prestata la garanzia Furto è installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GRPS, per il quale è stato attivato abbonamento al relativo servizio e che risulta conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa e qui di seguito indicate:
- Direttiva 95/54/CE per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
 - Direttiva Ec 72/73 per la sicurezza elettrica;
 - Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
 - Direttiva ISO 7637.
- b) che tale dispositivo è stato installato dal produttore, ovvero da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo rappresentante.

Il contraente si impegna, su richiesta di Arca Assicurazioni a consegnare:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici di cui sopra;
- contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione.

In considerazione che le dichiarazioni rese dal contraente/assicurato e degli obblighi dallo stesso assunti, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute agevolazioni sulle condizioni contrattuali ed economiche, Arca Assicurazioni garantisce le prestazioni previste dalla garanzia Furto alle seguenti condizioni:

- a) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve essere stato installato a bordo del veicolo e deve risultare operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
- b) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve essere gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato deve aver rilasciato una certificazione di verifica e collaudo sia del sistema di antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema di antifurto e di localizzazione satellitare deve consentire di far pervenire in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di installazione;
- e) la centrale deve essere in grado di rilevare eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, deve avere la periferica di bordo sempre attiva, anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) in caso di mancata trasmissione dell'allarme causata da assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione del caso di rapina, al verificarsi di una delle situazioni di seguito elencate la garanzia rimane operante ma viene prestata con uno scoperto del 30% cumulabile con quello eventualmente previsto sul contratto:

- 1) una delle condizioni riportate nei punti da a) a g) viene meno nel corso del periodo assicurativo;**
- 2) il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non perviene alla centrale e la comunicazione dell'evento avviene mediante un messaggio vocale o scritto;**

- 3) **l'assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema di antifurto e di localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti non ha provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino.**

Art. 3 - Esclusioni operanti sulle garanzie Incendio e Furto

Le garanzie incendio e furto non comprendono:

- a. i danni causati da semplici bruciature non conseguenti ad incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- c. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- d. i danni verificatisi sia all'interno che all'esterno del veicolo e determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- e. i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- f. i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- g. i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- h. i danni preesistenti al sinistro denunciato;
- i. i danni causati da contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- j. appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
- k. furto e rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l. i danni dovuti ad eventi sociopolitici e causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo subiti dal veicolo assicurato
- m. i danni materiali e diretti causati da fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
- n. In caso di furto del veicolo con successivo ritrovamento, i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria.

Sono sempre esclusi i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato.

Art. 4 - Eventi Speciali (solo autocarri)

Se il contratto prevede la garanzia Eventi Speciali la copertura viene estesa a:

a) Eventi Naturali

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in seguito a grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, caduta di neve, inondazioni (intese come straripamento dell'acqua dal suo alveo naturale), mareggiate, frane e smottamenti.

b) Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'**Art. 3) Esclusioni Incendio e Furto lettera l)**, la garanzia viene estesa al rimborso dei danni materiali e diretti diversi dall'Incendio e subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, **sempreché l'assicurato o il conducente non abbia avuto parte attiva all'evento sociopolitico. Sono sempre esclusi i danni derivanti da circolazione.**

La garanzia Eventi Speciali è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie riportati in polizza.

Per quanto non diversamente indicato valgono le stesse esclusioni di cui all'art. Art. 3 - Esclusioni operanti sulle garanzie Incendio e Furto.

C2) Collisione – Kasko

Limitatamente a fuoristrada immatricolati come autocarri

Art. 1 - Collisione

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- collisione con un o più veicoli a motore identificati con targa o altro dato di immatricolazione;
- investimento di una persona identificata, lesa a seguito del sinistro.

La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ossia senza l’applicazione della regola proporzionale, e fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza inclusi optional e apparecchi audiofonovisivi sempreché riportati in polizza.

La garanzia prevede l’applicazione dello scoperto riportato nella scheda di polizza.

Lo scoperto non viene mai applicato qualora il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Art. 2 - Kasko

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- collisione accidentale con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili;
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di alberi o sassi.

La garanzia è prestata a valore intero fino alla concorrenza della somma indicata in polizza inclusi optional e apparecchi audiofonovisivi sempreché riportati nella scheda di polizza.

La garanzia prevede l’applicazione dello scoperto riportato nella scheda polizza.

Lo scoperto non viene mai applicato qualora il sinistro sia totalmente o parzialmente addebitabile alla responsabilità di terzi identificati.

Art. 3 - Estensioni di garanzia valide per le garanzie Collisione e Kasko

In caso di distruzione totale del veicolo, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dal contraente per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 4 - Esclusioni operanti sulle garanzie Collisione e Kasko

Le garanzie non operano per i danni:

- a. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- c. verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d. causati da atti dolosi dell’assicurato, del conducente o del contraente;
- e. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f. provocati dal conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- g. nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- h. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l’autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- i. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- j. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- k. all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- l. verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- m. indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;

- n. causati da operazioni di carico e scarico;
- o. causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
- p. ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente agli altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- q. preesistenti al sinistro denunciato.

C3) Liquidazione dei danni

Art. 1 - Liquidazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro detratti eventuali scoperti e franchigie contrattualmente previsti.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il limite del valore indicato nel contratto per veicolo, Optional e Apparecchi Audio – Fono - Visivi. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario, e sempre se quest'ultimo tenga l'imposta a suo carico.

L'assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società.

Le garanzie della presente Sezione non coprono i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo viene desunto dalle valutazioni di mercato.

Art. 2 - Danno parziale

L'indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, e con applicazione del degrado d'uso.

Se il contratto prevede la Garanzia Furto, in caso di furto con successivo ritrovamento, i danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione con veicoli identificati mediante targa propria

Art. 3 - Danno totale

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Fermo restando quanto disposto all'art. 1 Liquidazione del danno, in caso di danno totale viene rimborsato, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale del veicolo, degli optional e degli apparecchi audio – fono – visivi assicurati al momento del sinistro.

Art. 4 - Adempimenti complementari alla denuncia di sinistro

Oltre ad effettuare la denuncia di sinistro secondo quanto previsto dall'art.14 della Sezione A – Condizioni Generali di Assicurazione – Norme Comuni, sono a carico dell'assicurato gli adempimenti complementari sotto riportati.

In ogni caso Arca Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriore documentazione ove la stessa risulti necessaria per la Liquidazione del sinistro.

a) Garanzie Incendio – Furto – Eventi Speciali

In caso di **danno parziale** l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni i **seguenti documenti**:

- in caso di incendio: copia del verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di furto: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente;

- in caso di atti vandalici: copia conforme della denuncia resa all'Autorità di pubblica sicurezza competente accertante l'evento.

In caso di danno totale l'assicurato, **oltre a quanto richiesto in caso di danno parziale** deve far pervenire ad Arca Assicurazioni:

- tutte le chiavi in dotazione del veicolo;

- i seguenti documenti in originale:

- a) estratto cronologico generale attuale con perdita di possesso e relativa causale;
- b) certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso e relativa causale;
- c) procura notarile.

b) Garanzie Collisione e Kasko

In caso di danno totale, l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni i seguenti documenti:

- a) perdita di possesso;
- b) estratto cronologico generale attuale;
- c) certificato di proprietà.

Nel caso di Furto o Rapina verificatesi all'estero, l'assicurato deve far pervenire ad Arca Assicurazioni oltre alla copia autentica della denuncia presentata alle Autorità straniera anche la copia autentica della denuncia ripetuta alle Autorità italiane.

Art. 5 - Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina

In caso di furto o di rapina, l'assicurato sarà tenuto ad informare la Società non appena avrà avuto notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti, producendo copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli Uffici competenti dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo.

Se il ritrovamento avvenisse prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate dal Contratto di Assicurazione.

Se il veicolo fosse ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo se previsto dal Contratto.

Qualora, invece, l'assicurato non esercitasse la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno con il rilascio della procura a vendere, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto eventualmente ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato fosse superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa.

La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Sezione D - Protezione Persona

D1) Infortuni Conducente - Rimborso Spese Mediche

Le garanzie della presente Sezione **sono operanti limitatamente agli autocarri e solo se** richiamate nella scheda di polizza e nei limiti della somma assicurata.

Art. 1 – Rischio assicurato

Le garanzie prevedono la corresponsione di un indennizzo da parte della Società per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che il conducente subisca in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza nonché delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizione di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa del veicolo stesso.

L'assicurazione è prestata anche per i seguenti eventi occorsi al conducente e avvenuti durante la circolazione del veicolo:

- infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per doveri di solidarietà umana o di legittima difesa;
- lesioni riportate in conseguenza di inspirazione di gas o vapori;
- annegamento;
- infortunio occorso in stato di malore o incoscienza.

Art. 2 – Garanzie Infortuni

La garanzia sono prestate nei limiti della somma assicurata riportata in polizza.

Esonero

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni per gli stessi rischi che avesse in corso o stipulasse con la Società o con altre Imprese.

2.1 Morte da infortunio

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente del veicolo la Società corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. La garanzia viene prestata nel caso in cui il decesso si verifichi entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

2.2 Invalidità Permanente da infortunio

Se l'infortunio del conducente del veicolo assicurato ha come conseguenza l'invalidità permanente, la Società corrisponde una indennità calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata secondo i seguenti criteri della Tabella 1.

La garanzia viene prestata nel caso in cui l'invalidità permanente si manifesti entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Tabella 1

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
Fino al 10%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata al netto della franchigia del 3%
Superiore al 10% ma inferiore o uguale al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
Superiore al 60%	L'intera somma assicurata

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali previste dall'Allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n.1124/65 INAIL e successive modifiche, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali

corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

2.3 Rimborso Spese Mediche

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute in seguito ad infortunio del conducente del veicolo assicurato nel corso del ricovero presso un istituto di cura per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, del materiale d'intervento, le protesi e gli apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero;
- rette di degenza;
- esami e accertamenti diagnostici;
- trasporto con ambulanza dell'assicurato in un istituto di cura ed ritorno a casa;
- prestazioni medico-infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, farmaci, acquisto e noleggio di apparecchi protesici, sanitari e di carrozzelle ortopediche;
- tickets relativi alle prestazioni precedenti;

sono comprese anche le spese per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Estensioni di garanzia

- Le prestazioni previste dalle garanzie Morte da Infortunio e Invalidità permanente da Infortunio possono cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni al momento del sinistro.
- Per le garanzie Morte da Infortunio e Invalidità Permanente da infortunio la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete nei confronti dei responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'assicurato, o dei suoi aventi causa, contro i responsabili dell'infortunio stesso.
- Relativamente alla garanzia Morte da Infortunio, se il conducente deceduto ha figli minori ed il medesimo incidente da circolazione causa anche il decesso del coniuge, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata. Sono equiparati ai figli minori i figli conviventi con il conducente di età non superiore a 25 anni e iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari. La garanzia è prestata se il decesso del conducente e del coniuge si verificano entro 2 anni dalla data di avvenimento dell'infortunio anche se successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- a) dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- b) da azioni dolose del conducente;
- c) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- d) da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento della gara;

e non opera se:

- e) il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- f) il conducente trasporta a bordo del veicolo un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- g) la circolazione avviene senza il consenso del contraente o di chi ha diritto a disporre del mezzo.

Art. 4 - Condizioni di indennizzabilità

4.1 - Garanzie Morte e Invalidità Permanente

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso Arca Assicurazioni quantifica l'indennizzo da corrispondere dandone comunicazione all'assicurato o agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

In caso di invalidità permanente la liquidazione viene effettuata a guarigione avvenuta l'indennità viene corrisposta in Italia.

Nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante

dalle condizioni preesistenti, indennizzo viene corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte, ove questa sia superiore.

4.2 - Garanzia Rimborso Spese Mediche

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato **su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, fatture, ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.**

Le spese sostenute nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia e in euro. Le spese sostenute nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria saranno rimborsate in Italia e in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute, rilevato delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora il contratto preveda la copertura anche per la garanzia Assistenza, la garanzia Rimborso Spese Mediche opera ad integrazione e in eccedenza di quanto eventualmente già prestato dalla suddetta garanzia.

La copertura è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie riportati in polizza.

Art. 5 - Adempimenti complementari alla denuncia del sinistro

L'assicurato ed i suoi familiari o i **beneficiari devono presentare idonea documentazione** e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari.

Art.6 - Risoluzione di eventuali controversie sul pagamento dell'indennizzo

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le parti, di comune accordo, **possono conferire**, per iscritto, mandato di **decidere** se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ad un collegio di tre medici**, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Sezione E – Protezione Circolazione

E1) Copertura Globale

Art 1 – Oggetto della garanzia

Le **garanzie** della presente Sezione, **operanti limitatamente agli autocarri e solo se** richiamate nella scheda di polizza.

In caso di **sinistro sulla garanzia principale** o su una delle estensioni previste **Arca Assicurazioni** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Ricorsi terzi da incendio

Arca Assicurazioni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti provocati a cose di terzi dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato nel contratto, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 200.000 per anno assicurativo. Tale garanzia non comprende:**

- i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato, i danni occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e in generale alle cose trovatisi a bordo del veicolo;
- i danni da contaminazione e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Danni al box o alla rimessa

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del contraente o dell'assicurato, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, indicato nel contratto. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000 per anno assicurativo.**

Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema anti-furto, Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per il duplicato delle chiavi e i costi di riprogrammazione dei congegni di apertura elettronici.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo, dietro presentazione di regolare fattura/documentazione.**

Danni ai bagagli

Nel caso di Incendio, di furto o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, avvenuti al **di fuori della provincia di residenza**, che determini la perdita totale del veicolo indicato nel contratto, Arca Assicurazioni rimborsa i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo, di proprietà dell'assicurato o dei trasportati. **Sono esclusi in ogni caso** denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per evento ed anno assicurativo.**

Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo conseguente a furto, rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di altro veicolo. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 300 per evento ed anno assicurativo.** Si considera **perdita totale** ogni danno che **raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale** del veicolo al momento del sinistro.

In caso di demolizione, l'assicurato deve restituire i documenti di circolazione e presentare il certificato di perdita del possesso o la radiazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, vengono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino ad un massimo di € 250 per evento ed anno assicurativo. Tale garanzia è **prestata dietro presentazione di regolare documentazione.**

Rimborso spese di recupero/parcheggio/rimessaggio

Arca Assicurazioni garantisce, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro, il rimborso delle spese di recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, in seguito a incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato. La garanzia è prestata a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle autorità.

Rimborso spese di custodia

Qualora il veicolo venga sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, Arca Assicurazioni garantisce le spese di custodia nell'attesa di ottenerne lo svincolo, **fino alla concorrenza di € 250 per sinistro.**

Soccorso vittime della strada

Arca Assicurazioni risponde, **fino a concorrenza di € 500 per evento ed anno assicurativo**, dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza e degli indumenti del conducente, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime da incidenti di circolazione comunque verificatosi dal luogo del fatto al posto di soccorso medico. Tale garanzia è **prestata dietro presentazione di regolare documentazione.** Il fatto deve essere comprovato da dichiarazione dell'amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'autorità

Danni da fenomeno elettrico

Arca Assicurazioni risponde dei danni da fenomeno elettrico comunque verificatosi, **fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.**

Ripristino airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio

Arca Assicurazioni risponde, fino alla concorrenza di € 500 per anno assicurativo, delle spese necessarie per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

Duplicato patente

Arca Assicurazioni rimborsa le spese di duplicazione della patente dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, resesi necessarie in seguito ad incendio, furto, smarrimento, rapina, comprovati dalla denuncia presentata all'autorità. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per anno assicurativo.**

Ripristino dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare

Arca Assicurazioni rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese necessarie al ripristino, o alla sostituzione, dei dispositivi di antifurto e/o di localizzazione satellitare del veicolo resesi necessarie in seguito ad incendio o ad incidente da circolazione. **La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Rimborso tassa automobilistica

In caso di distruzione o perdita del veicolo a seguito di:

- sinistro stradale o incendio,
- furto o rapina.

Arca Assicurazioni rimborsa la tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data della sua scadenza. In caso di demolizione del veicolo, il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla restituzione alla Società dei documenti di circolazione ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per evento ed anno assicurativo.**

Danni da collisione con altro veicolo identificato e non assicurato

Arca Assicurazioni rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato con la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri. L'importo indennizzabile viene determinato in proporzione al grado di responsabilità del terzo **fino alla concorrenza di € 3.000 per sinistro. La garanzia vale per la parte di danno non liquidata dal Fondo di garanzia vittime della strada, ma non opera se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Rimborso spese di reimmatricolazione

Arca Assicurazioni rimborsa le spese per l'eventuale re immatricolazione per il rilascio di una nuova targa del veicolo e dei relativi nuovi documenti, in caso di furto o smarrimento della targa. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per sinistro** a fronte di presentazione di regolare denuncia effettuata alle autorità.

Fauna selvatica

Arca Assicurazioni rimborsa, nei limiti del **massimale di € 2.000 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici, purché il fatto sia comprovato da denuncia alle Autorità. **In ogni caso l'assicurato deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina.**

Sono esclusi dalla copertura i fenomeni di randagismo. La garanzia prevede uno **scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 250. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. 2 - Esclusioni operanti sulla garanzia Copertura Globale

La garanzia non è operante per:

- a. i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- b. i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- c. i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- d. i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- e. i danni preesistenti al sinistro denunciato;
- f. i danni causati da contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

E2) Tutela Legale

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59
37135 Verona

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411;

- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 5 - Oggetto dell'assicurazione; vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate:

Su veicolo:

al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.**

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia;**

quando, **in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.** Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

Art. 2 – Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**

4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

5. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto del contratto**, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto**, in tutte le restanti ipotesi.

6. **Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.**

Art. 3 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, dell'Andorra, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali **non risultino barrate sulla Carta Verde** stessa.

Art. 5 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**
3. **Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.**
5. **Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.**
6. **L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**
7. **La Società e/o ARAG non si assumono il pagamento:**
 - **di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali**

Art. 6 – Prestazioni garantite

Per i **veicoli** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 1 per le seguenti prestazioni:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (Art. 149 D.Lgs n. 209/05),**
 - b) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (Art. 148 D.Lgs n. 209/05),**
 - c) **recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Art. 141 D.Lgs n. 209/2005).****La presente garanzia di cui ai punti a) b) c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 10 lett. i) . L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'Art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.**
2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
3. **Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale.**
4. **Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito:**

- ad incidente stradale e connessa allo stesso;
- a violazioni del CdS;
- di circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.

Relativamente al punto 4 del presente articolo, la Società e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società e/o ad ARAG il provvedimento in originale **entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all' Art. 10 lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

5. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società e/o ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società e/o ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 10 lett. e).

6. Spese di resistenza

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art 1917 cc).

7. Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RC Auto.

8. Atto di pirateria stradale – spese d'investigazione. In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona la Società garantisce entro il massimale convenuto:

- l'esercizio dell'azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000 per evento.

Le prestazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 6 Prestazioni garantite, operano a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 10 Esclusioni lettera i), qualora all'Assicurato venga contestata:

- la guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
- la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope esclusivamente nei casi in cui siano state assunte ad uso farmacologico per la cura di stati di malattia o di patologie oggettivamente documentabili. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di gestione del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare che l'assunzione è avvenuta a scopo terapeutico e che non fosse inibita la guida a seguito dell'assunzione di tali sostanze.

Art. 7 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
2. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
3. Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'Assicurato **presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 8.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
5. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
6. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
7. Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due comma precedenti comporta la perdita del diritto al pagamento da parte della Società e/o ARAG delle spese a carico dell'Assicurato.
8. La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 8 – Scelta del legale incaricato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 5, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale.
3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
4. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.
5. La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 9 – Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'Art. 6 - Prestazioni garantite sono rimborsati entro gli importi previsti sul frontespizio di polizza.

Art. 10 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate

- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;
- j) l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- n) per le vertenze contrattuali con la Società (salvo quanto previsto all'art. 6 punto 1)
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

E3) Assistenza

Garanzia valida solo per gli autocarri fino a 35 q.li

Le garanzie della presente sezione sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, di PAS S.c.r.l.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni, laddove previsto, si obbliga a fornire assistenza nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni di cui all'art. 3.

Art. 2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Art. 3 – Garanzie

Traino - Soccorso stradale

In caso di immobilizzo del veicolo per guasto, incidente, incendio o ritrovamento del mezzo a seguito di furto, la Centrale Operativa organizza il Traino – soccorso stradale del veicolo:

- fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- o, a scelta del cliente, presso un'officina di sua fiducia, purché situata **entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro.**

Per ogni sinistro è previsto un solo Traino – Soccorso stradale, tuttavia, qualora la garanzia venga fornita durante la chiusura del punto di assistenza, ed il veicolo venga ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa, la stessa tiene a proprio carico i costi relativi ad un secondo traino per trasferire il mezzo da tale deposito fino al punto di assistenza disponibile scelto dal cliente entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino **fino alla concorrenza di € 600 complessivi per sinistro, resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.**

Inoltre, la stessa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale anche con l'eventuale intervento di mezzi eccezionali, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino al limite massimo di **€ 1.000 per sinistro**.

Depannage (prestazione operante solo in Italia)

La Centrale Operativa esegue sul luogo del sinistro, qualora le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, dei piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione **non superino i 30 minuti** e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi i casi di foratura, mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento della batteria, mancato avviamento del motore, smarrimento o rottura delle chiavi e anche in caso di necessità di montaggio da catene da neve. Restano a carico della Centrale Operativa i soli costi di manodopera e le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi **entro 20 chilometri** dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Traino - soccorso stradale".

Quick Service

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo (Depannage) non sia stato risolutivo e il veicolo abbia subito danni che, a parere del soccorritore, siano riparabili in un breve arco temporale, la Centrale Operativa, in accordo con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione dell'assicurato le risorse e la struttura necessarie per la riparazione del mezzo.

Restano a carico della Centrale Operativa i soli costi delle prime due ore di manodopera.

Auto sostitutiva (prestazione operante solo in Italia)

Qualora il veicolo assicurato subisca un danno totale o parziale a seguito di incendio, guasto, furto, tentato furto, rapina o incidente da circolazione, che ne comporti l'indisponibilità o l'inutilizzabilità, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, presso un noleggino convenzionato, un'auto sostitutiva di categoria C (1.600 CC) senza autista e con percorrenza illimitata. **La prestazione viene fornita solo qualora siano necessarie oltre 8 ore di manodopera** certificate dall'officina che ha in carico la riparazione del mezzo e sulla base del tempario ufficiale della casa costruttrice.

In caso di furto del veicolo, la prestazione viene fornita purché il fatto sia comprovato da denuncia alle Autorità competenti.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita durante gli orari di apertura del centro, alle condizioni previste dal contratto di noleggio e secondo i seguenti criteri:

- fino a un massimo di 30 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino a un massimo di 10 giorni consecutivi, in caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura chiavi che ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale.
- fino a un massimo di 5 giorni consecutivi, in caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura chiavi che non ha dato origine all'erogazione della prestazione Traino – soccorso stradale.

L'auto sostitutiva è fornita all'assicurato con le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile Obbligatoria,
- Incendio,
- Furto,
- Kasko.

Il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere che in alternativa della prestazione "Auto sostitutiva" sia fornito il servizio taxi fino alla somma massima di € 180.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto previsto dal contratto di noleggio del veicolo, per i sinistri che colpiscono le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante e altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo è previsto che l'assicurato costituisca forma cauzionale a garanzia con carta di credito.

Eventuali altri mezzi di pagamento devono essere contrattualmente previsti dalla società di noleggio.

Demolizione del veicolo (in Italia)/Abbandono legale del veicolo (estero)

Qualora a seguito di sinistro, e in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti si deve procedere alla demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'assicurato, provvede alla demolizione del veicolo. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al trasporto, alla demolizione e alla

cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato Convenzionato alla Centrale Operativa più vicina al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. In caso di sinistro avvenuto all'estero, che comporti un danno al veicolo assicurato per cui il suo valore commerciale risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia; la Centrale Operativa, su richiesta dell'assicurato, procede al disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo. Le relative spese sono a carico della Centrale Operativa, mentre **restano a carico dell'assicurato** i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.

In aggiunta a quanto sopra riportato, in caso di Abbandono legale del veicolo all'estero; la Centrale Operativa predispone quanto necessario per il rimpatrio dei bagagli presenti nel veicolo a mezzo corriere presso un luogo in Italia indicato dall'assicurato. La garanzia rimpatrio bagagli è prestata fino alla concorrenza di **€ 250 per sinistro**.

L'assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa e deve presentare richiesta con allegato un elenco dei bagagli contenuti nel veicolo. La Centrale Operativa non si assume nessuna responsabilità in merito all'eventuale danneggiamento dei bagagli e del relativo contenuto occorso durante la spedizione tramite corriere.

Disbrigo pratiche legali in caso di furto

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- Estratto cronologico;
- Perdita di possesso;
- Sentenza di chiusura inchiesta

potrà contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

La Centrale Operativa provvederà al reperimento dei documenti sopra riportati in nome e per conto dell'assicurato tenendo a proprio carico i relativi costi.

Servizio Taxi

La Centrale Operativa provvederà all'invio di un taxi sul luogo del sinistro per permettere all'assicurato di raggiungere:

- l'autonoleggio convenzionato dove è stato messa a disposizione l'autovettura sostitutiva;
- o per rientrare alla propria abitazione dal luogo del sinistro;
- o per raggiungere l'hotel, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La garanzia viene prestata fino a un massimo di **€ 100 per sinistro**.

Tutti gli eventuali eccessi di spesa restano a carico dell'assicurato.

Le prestazioni di seguito elencate sono operanti solo quando il sinistro si verifichi a oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato:

Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o furto parziale e tentata rapina il veicolo subisca, per riparazione, un fermo superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero, la Centrale Operativa, dopo verifica del ripristino del veicolo, metterà a disposizione dell'assicurato, o chi per esso, al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- biglietto ferroviario di prima classe (se la durata del viaggio è inferiore alle 8 ore);
- biglietto aereo di classe economica (se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore);
- recupero con carro attrezzi.

La garanzia è prestata fino a un massimo di € 300 per sinistro.

Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, rapina, incidente, incendio, furto totale, parziale o tentato furto, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile, la Centrale Operativa al fine di predisporre il rientro degli occupanti del veicolo o la prosecuzione del viaggio, mette a disposizione:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- veicolo a noleggio.

La garanzia viene prestata con il limite complessivo di € 260 per sinistro.

Organizzazione del pernottamento degli assicurati in albergo

In caso di sinistro, avvenuto in conseguenza di guasto, rapina, incidente, incendio, furto totale, parziale o tentato furto, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per la riparazione, la Centrale Operativa organizza il pernottamento e la prima colazione degli assicurati in un albergo del luogo convenzionato con la Centrale Operativa. Qualora nel luogo dove si è verificato il sinistro non siano presenti strutture convenzionate, la Centrale Operativa organizzerà il pernottamento e prima colazione in un'altra struttura del luogo.

La garanzia è prestata con il massimo di € 150 per assicurato e di complessivi € 500 per tutti gli assicurati e per sinistro.

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del veicolo, per spese mediche, spese legali o per cauzioni civili e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture **fino a un importo massimo di € 5.000 per sinistro.**

La garanzia viene fornita dietro adeguate garanzie bancarie di restituzione di quanto ricevuto entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o presso la residenza, la Centrale Operativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto viene interamente organizzato da Centrale Operativa e include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico della Centrale Operativa.

Rientro minori alla residenza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'assicurato sia impossibilitato a occuparsi dei minori di 15 anni che viaggiano con lui, la Centrale Operativa fornisce a un familiare convivente:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere, prendersene cura e ricondurre alla residenza i minori di 15 anni che viaggiano con l'assicurato.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di **€ 500 per sinistro e anno assicurativo.**

Familiare all'estero

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'assicurato venga ricoverato per un periodo superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa fornisce a un familiare convivente:

- biglietto aereo classe economica;
- biglietto ferroviario prima classe;

di andata e ritorno per permettergli di raggiungere l'assicurato ricoverato all'estero.

La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare **fino alla concorrenza di € 250.**

SOS Incidente

Qualora l'assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di Incidente stradale, la Centrale Operativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello C.A.I. a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato).

Il servizio è attivo 24 ore.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Trasporto della salma

In caso di incidente da circolazione che causi il decesso dell'assicurato, la Centrale Operativa provvede al trasporto della salma sino al luogo di inumazione in Italia e al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente.

Art. 4 – Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**L'assicurazione non è operante:**

- a. per tutte le prestazioni sopra elencate rese più di 3 volte per tipologia di servizio entro ciascun anno di validità del servizio stesso;
- b. per tutte quelle spese non rientranti in quanto convenuto all'interno delle singole prestazioni;
- c. per sinistri avvenuti nel corso di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- d. in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- e. per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.
- f. per la circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- g. il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- h. nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Centrale Operativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada o nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Centrale Operativa per cause di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa;
- i. per le spese di riparazione del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio e tutte le eventuali eccedenze diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, salvo ove diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni della presente sezione Assistenza;
- j. per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- k. per le spese di inumazione e funerarie legate alla prestazione trasporto della salma;
- l. stato di ebbrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
- m. mancata revisione del veicolo;
- n. non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta la stessa sia rinnovata entro 90 giorni dal sinistro.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente polizza si applicano le disposizioni di Legge.

Art 5 – Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità l'assicurato deve contattate la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- 1) nome e cognome;

- 2) luogo in cui necessita di essere assistito;
- 3) targa del veicolo assicurato;

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.01.25.29**
- per telefono dall'estero al numero: **+39 011 6523202**

PAS S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14
10125 Torino

Al momento del soccorso stradale l'assicurato deve essere in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità.

E4) Cristalli

Garanzia valida solo per gli autocarri

La garanzia della presente Sezione è operante solo se richiamata nella scheda di polizza.

In caso di sinistro sulla garanzia principale o su una delle estensioni previste **Arca Assicurazioni** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per sostituire o per riparare il parabrezza, il tettuccio, il lunotto posteriore ed i cristalli laterali del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata per evento e per anno assicurativo **fino alla concorrenza di € 650 e previa presentazione di regolare fattura/documentazione.**

Qualora la sostituzione e/o la riparazione non avvenga in uno dei centri convenzionati segnalati da Arca Assicurazioni in caso di sinistro, la garanzia è prestata **con applicazione di una Franchigia di €150.**

Esclusioni

La garanzia non opera:

- a. per i danni causati da rigature e segnature, screpolature e simili ;
- b. per i danni ai fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- c. per i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato o vandalismo;
- d. per i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- e. per i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.
- f.

Sezione F – Rapporto di Vincolo

Le disposizioni della presente sezione **si applicano se** dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo e se è stata sottoscritta almeno una garanzia CVT a copertura del valore del veicolo assicurato. Si precisa inoltre che il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1 – Veicolo locato in leasing

Per i veicoli locati in leasing con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Premesso che il veicolo assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome al Pubblico Registro Automobilistico, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, Arca Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso e per tutta la durata del contratto assicurativo a:

- a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b. comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 2 – Veicolo venduto ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore

Per i veicoli venduti ratealmente con presenza di vincolo a favore dell'ente finanziatore, e con pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore o uguale a quello del contratto di vendita rateale (se quest'ultimo ha durata uguale a quella del contratto assicurativo).

Il vincolo è prestato a favore dell'Ente Vincolatario e Arca Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza stessa a:

- a. non consentire alcuna riduzione, o variazione delle garanzie prestate in base al valore del veicolo indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b. a comunicare all'Ente Vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione della prima rata e di eventuali rate infrannuali scadute, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- c. non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario, e, sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente.

Il contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo previo consenso scritto dell'Ente Vincolatario che dovrà essere fornita ad Arca Assicurazioni.

Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro

Rimane in carico al contraente **l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni Sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad Arca della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

per fax:
Servizio Sinistri Auto **045.8192397**

per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri
Via del Fante, 21 - 37122 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

CENTRALE OPERATIVA PAS

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, come qui di seguito indicato:

PAS S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14
10125 Torino

numero verde:
800.012.529

dall'estero:
+39 011.6523202

In ogni caso comunicare sempre con precisione:

- Nome e cognome;
- Targa del veicolo assicurato;
- Numero del contratto;
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare sempre telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Modulo denuncia sinistro (per garanzie diverse dalla R.C.A.)

Spett.le

Arca Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via del Fante, 21, 37122 Verona

Fax 045-8192397

N° CONTRATTO

Targa veicolo :			
Marca/Modello veicolo			
DATI CONTRAENTE			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
Domicilio.		Tel.:	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
DATI PROPRIETARIO (solo se diverso dal contraente)			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
DATI CONDUCENTE (da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)			
Cognome e nome			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Luogo del sinistro			
Data	Ora		
Conducente	Autorità intervenute		
Descrizione del sinistro			
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)			
Via	Città	Tel.	
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e nome	Via	Città	
Cognome e nome	Via	Città	
COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*			
Codice IBAN: _____			
Banca	Intestatario _____		
GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO			
Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro _____	Garanzia _____	Danno Totale?	Danno Parziale?
Firma del conducente  _____			
*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.			
N.B. In caso di sinistro RC compilare il modulo blu (constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.			
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:			
<ul style="list-style-type: none"> • al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; • alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. 			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data:		Firma: 	

tutto tondo

**Autocarri e altri
veicoli da lavoro**



Informativa Privacy

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; nonché dati appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾. I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

Nel caso di utilizzo del numero verde per il rinnovo del contratto, la Sua telefonata verrà registrata previo suo consenso; la registrazione verrà conservata per un periodo non superiore a due anni.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a

distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- 6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 20/07/2018

Modifiche alla normativa vigente in tema di attestato di rischio introdotte dal Provvedimento IVASS n. 71 e in tema di classe di conversione universale (CU) dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018 entrati in vigore il 3 maggio 2018

La presente Appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo del prodotto Arca Assicurazioni S.p.A. "Tutto Tondo" alla data del 20/07/2018 ed è consultabile anche sul sito www.arcassicura.it alla sezione PRODOTTI – POLIZZE AUTO – Tutto Tondo.

La presente Appendice integrativa disciplina l'aggiornamento di alcune delle condizioni contrattuali riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

1. Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 in tema di attestato di rischio e al Provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015.

Il Provvedimento completa e adegua il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 al fine di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, anche quando, alla scadenza dello stesso, l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). A tale scopo è stato introdotto il codice IUR (Identificativo Univoco di Rischio), ovvero un codice di abbinamento per ogni singolo veicolo e suo proprietario (o avente diritto), che è riportato sull'attestato di rischio unitamente alla modifica della Tabella di sinistrosità pregressa

con l'estensione progressiva della durata della stessa da 5 a 10 anni.

Tramite lo IUR, anche il sinistro tardivo viene preso in considerazione e comunicato all'impresa che ha in carico il rischio consentendo la valorizzazione nell'attestato. Nel caso di polizza di durata temporanea, i sinistri con responsabilità saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con successiva polizza di durata annuale (o di anno più frazione).

Infine, il Provvedimento dispone che l'attestato di rischio contenga l'indicazione delle classi CU di provenienza e di assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con cui il contratto sia stato sottoscritto.

Le modifiche suddette si applicano a partire dagli attestati di rischio dei contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018; l'estensione a dieci anni della Tabella di sinistrosità pregressa e le disposizioni relative alle polizze temporanee entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

2. Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della Classe di merito di conversione universale (CU).

Il Provvedimento stabilisce nuovi criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (CU) e di continuità della storia assicurativa. Le principali novità introdotte rispetto alla disciplina già in vigore sono:

- I. la Tabella di conversione della classe CU nella classe di merito interna, che deve essere disponibile nei locali degli intermediari e sul sito dell'impresa;
- II. le modalità di utilizzo dell'attestato decorsi 15 giorni (comporto) dalla scadenza del contratto;
- III. la valorizzazione della sinistrosità nel caso di polizza di durata temporanea.

Il Provvedimento, inoltre, disciplina tredici casi in cui è previsto il mantenimento della classe CU e della relativa Tabella di sinistrosità pregressa (che non viene però conservata nel caso di cui alla lettera g) dell'art. 7 del Provvedimento e nei casi di attribuzione della classe CU in applicazione della c.d. "Legge Bersani" n. 40 del 02/04/2007).

È previsto il mantenimento della classe CU in caso di:

- passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi (lettera b), art. 7 del Provvedimento);
- trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto (lettera c), art. 7 del Provvedimento);
- veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto qualora lo stesso resti invenduto o venga ritrovato (lettera d), art. 7 del Provvedimento);
- veicolo oggetto di vendita, demolizione, furto, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all'estero, consegna in conto vendita di un veicolo e per l'acquisto di un nuovo veicolo; la stessa disposizione si applica anche nel caso di nuovo veicolo acquisito in leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi (lettera e), art. 7 del Provvedimento);
- veicolo oggetto di successione ai conviventi con il de cuius al momento della morte che abbiano acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario (lettera h), art. 7 del Provvedimento);
- cessione del contratto di assicurazione, fino alla scadenza del contratto ceduto (lettera i), art. 7 del Provvedimento);
- dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore, per imprese alle quali sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o siano state poste in liquidazione coatta amministrativa (lettera j), art. 7 del Provvedimento);
- trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa (lettera k), art. 7 del Provvedimento);
- veicolo di proprietà di una società di persone o capitali alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà per trasformazione, fusione, scissione o cessione del ramo d'azienda (lettera l), art. 7 del Provvedimento);
- veicoli per i quali è variata la classificazione prevista dall'art. 47 del Nuovo codice della Strada (lettera m), art. 7 del Provvedimento).

È previsto inoltre che in caso di:

- veicolo già assicurato all'estero, la classe CU sia individuata sulla base della dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero in base agli anni di assicurazione del veicolo stesso e relativa sinistrosità e considerando la 14a quale classe d'ingresso (lettera a), art. 7 del Provvedimento);
- veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine sia riconosciuta la classe CU (lettera f), art. 7 del Provvedimento);
- nuovi veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto un veicolo intestato a soggetto portatore di handicap sia riconosciuta la classe CU di quest'ultimo (lettera g), art. 7 del Provvedimento).

Inoltre il Provvedimento prevede le modalità di determinazione della classe CU per i contratti stipulati con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa", in relazione ai quali le imprese si adeguano a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dal 1° agosto 2018; per le polizze di durata temporanea le imprese, invece, si adeguano dal 1° gennaio 2019; sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.